

5) Se l'operatore che abbia ottenuto un'autorizzazione ad esercitare un'attività di gioco o scommessa determinata in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l'inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l'autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all'estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che è sempre inidoneo ad essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l'operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l'operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione alla prima questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Svea Hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

(Causa C-448/08)

(2008/C 327/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt

Parti

Ricorrente: Anders Gerdin

Convenuta: Åklagaren

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e della scommessa per una ragione imperativa di interesse pubblico;
- 2) Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco della scommessa persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest'ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell'attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere considerata ammissibile qualora l'obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.
- 3) Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommessa qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e della scommessa i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale.

Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere considerata ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell'attività di commercializzazione svolta.

- 4) Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e della scommessa organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest'ultimo, sia proporzionato rispetto l'obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommessa qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all'attività di marketing del gioco e della scommessa organizzati da società organizzatrici aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l'obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.
- 5) Se l'operatore che abbia ottenuto un'autorizzazione ad esercitare un'attività di gioco o scommessa determinata in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l'inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l'autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all'estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che è sempre inidoneo ad essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l'operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l'operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione alla prima questione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis epikrateias (Grecia) il 17 ottobre 2008 — Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreu, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos e Synetairismos Paraktion Alieov Kavalas contro Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon e Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

(Causa C-453/08)

(2008/C 327/30)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis epikrateias

Parti

Ricorrenti: Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos e Synetairismos Paraktion Alieov Kavalas

Convenuti: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon (Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare) e Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas — Kavala — Xanthis (Amministrazione provinciale di Drama-Kavala e Xanthis)

Intervenienti: Aλιεφτικος Αγορικος Synetairismos gri-gri della prefettura di Kavala, denominato «MAKEDONIA» e la «Evosi, Ploioktikon Mesis Alieias» (P.E.P.M.A) panellenica

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1626/94, uno Stato membro possa adottare misure supplementari consistenti nel divieto assoluto di impiegare attrezzi da pesca, il cui impiego è consentito, in linea di principio, conformemente alle disposizioni del regolamento citato.
- 2) Se, ai sensi delle disposizioni di tale regolamento, sia consentito l'impiego nel mare territoriale di uno Stato membro che si affaccia sul Mediterraneo di attrezzi da pesca non compresi tra quelli indicati come vietati, in linea di principio, dagli artt. 2, n. 3 e 3, nn. 1 e 1 bis del regolamento e il cui impiego era stato vietato prima dell'entrata in vigore del regolamento da una disposizione nazionale di uno Stato membro.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-458/08)

(2008/C 327/31)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo imposto, quanto alla prestazione di servizi di edilizia in Portogallo, gli

stessi requisiti che impone per lo stabilimento, non si conforma agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato CE;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge portoghese sull'accesso e all'attività edilizia e sulla continuità della stessa (Decreto legge n. 12/2004) assoggetta a licenza l'esercizio di detta attività in Portogallo.

Nessuna impresa, senza eccezione, può effettuare in Portogallo lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, modifica, riparazione, conservazione, ristrutturazione, pulizia, restauro, demolizione e, in generale, qualsiasi lavoro legato all'edilizia senza previa autorizzazione dell'amministrazione portoghese.

La pertinente disposizione portoghese che vieta alle imprese, tra cui le imprese comunitarie, di prestare servizi di edilizia in Portogallo senza previa autorizzazione di accesso all'industria dell'edilizia rilasciata dall'amministrazione portoghese, costituisce violazione dell'art. 49 CE.

I requisiti di accesso all'attività edilizia, come previsti nella legge portoghese, sono requisiti di stabilimento. La legge portoghese non distingue tra stabilimento e prestazione di servizi di natura temporanea.

L'impresa edilizia stabilita in un altro Stato membro, per poter prestare servizi in Portogallo, è tenuta a soddisfare i requisiti necessari allo stabilimento, il che comporta, in pratica, che la stessa impresa edilizia non abbia altra alternativa se non quella di stabilirsi in Portogallo. Tale criterio limita gravemente la libera prestazione di servizi.

Anche i requisiti di continuità nell'attività costituiscono restrizioni alla libertà di prestazione di servizi essendo impossibile una prestazione di servizi di edilizia di natura temporanea.

Le ragioni che lo Stato portoghese invoca per giustificare le restrizioni di cui trattasi non sono dimostrate e non sono attendibili.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-460/08)

(2008/C 327/32)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica